



**REGIONE  
PUGLIA**

**LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SERVIZIO ECOLOGIA**

■

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La geotermia contempla l'insieme dei fenomeni naturali coinvolti nella produzione e nel trasferimento di calore proveniente dagli strati più o meno profondi della superficie terrestre. Il calore prodotto viene utilizzato per generare energia geotermica considerata una forma di energia alternativa e rinnovabile.

Rivolto solamente ad una produzione di energia termica è il sistema geotermico a bassa entalpia che sfruttando il naturale calore del terreno, con l'ausilio di una pompa di calore, riesce a produrre energia termica per l'acqua calda sanitaria e per il riscaldamento degli edifici.

Il regolamento proposto, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, è diretto a promuovere e a valorizzare l'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l'adozione di procedure semplificate per l'installazione e la gestione di sonde geotermiche.

L'ambito di applicazione, descritto nel Capo I del Regolamento, è relativo alle installazioni nel sottosuolo di sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea (i cosiddetti *sistemi a circuito chiuso*).

Al fine di non aggravare il procedimento amministrativo, viene introdotta una differenziazione dei procedimenti assoggettando a "comunicazione" l'installazione di sonde geotermiche che non intercettano le acque sotterranee e le installazioni di sonde

**REGIONE  
PUGLIA**

**LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SERVIZIO ECOLOGIA**

geotermiche che ricadono in aree vincolate previa acquisizione dei pareri e/o nulla osta degli enti preposti alla tutela delle suddette aree e ad "autorizzazione" l'istallazione di sonde geotermiche che intercettano le acque sotterranee ovvero di Potenza termica complessiva Pt superiore a 50 kW.

Nel caso della comunicazione (Capo II) l'istallazione di sonde geotermiche è libera previa registrazione dell'impianto nell'ARIG (Registro Anagrafe Regionale Impianti di Geoscambio) realizzato al fine di consentire un costante monitoraggio della diffusione delle sonde geotermiche sul territorio regionale oltre che il censimento di impianti geo-termici a bassa entalpia già realizzati o in corso di realizzazione. Le informazioni da comunicare ed inserire nel Registro riguardano, tra gli altri, i dati catastali del sito, il numero di sonde geotermiche previsto e loro profondità, tipologia di fluido termovettore che circola all'interno della sonda, dichiarazione di fine lavori, dati e informazioni rivenenti dalle perforazioni effettuate e relative stratigrafie, collaudo delle opere.

Nel caso della autorizzazione (Capo III) l'istallazione di sonde geotermiche che intercettano le acque sotterranee ovvero di Potenza termica complessiva Pt superiore a 50 kW è subordinata al rilascio dell' autorizzazione del Servizio Ecologia.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione tecnica generale e da una relazione geologica il cui scopo è descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche



**REGIONE  
PUGLIA**

**LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SERVIZIO ECOLOGIA**

dell'impianto e definire il modello geologico del sito nonché l'assetto idrogeologico dell'area nella quale sarà realizzato l'impianto.

Gli elaborati tecnici devono contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare che la realizzazione delle sonde, in ogni fase costruttiva e di successivo esercizio, non costituisca fattore di rischio di inquinamento del suolo e del sottosuolo, né fattore di diminuzione della qualità delle acque sotterranee in rapporto agli usi legittimi di queste.

In caso di esito positivo del procedimento di autorizzazione, il proprietario è tenuto, accedendo on line all' ARIG., a comunicare le informazioni inerenti la realizzazione dell'impianto prima della data di apertura del cantiere.

Il regolamento disciplina, nell'Allegato 1, le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione predisponendo un facsimile della richiesta da presentare al Servizio regionale competente comprensiva dei dati generali del sito di realizzazione dell'impianto.

Infine negli Allegati 2 e 3 del Regolamento vengono indicate le informazioni e i dati che devono essere riportati nelle relazioni tecniche di progetto e le specifiche tecniche inerenti la realizzazione e la verifica funzionale delle sonde geotermiche.

Al fine di fornire agli operatori del settore delle informazioni generali sulla propensione del territorio ad ospitare impianti geotermici viene resa disponibile e consultabile tramite pubblicazione sul portale ufficiale della



**REGIONE  
PUGLIA**

**LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SERVIZIO ECOLOGIA**

Regione Puglia, la "Carta Geotermica a bassa entalpia della Regione Puglia" che permette di suddividere il territorio regionale in aree omogenee per resa termica equivalente della sonda.

Il Capo IV disciplina i casi di sospensione dell'autorizzazione nel caso di realizzazione di un impianto in maniera difforme dagli elaborati progettuali e dalla documentazione di fine lavori, decadenza per grave e reiterata inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione, revoca per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico.

Il Capo V disciplina il regime transitorio specificando che proprietari di impianti geo-termici a bassa entalpia già realizzati o in corso di realizzazione sono obbligati, entro un anno dalla data di pubblicazione del Regolamento, ad uniformarsi alle presenti disposizioni registrando l'impianto nell'ARIG.



**REGIONE  
PUGLIA**

**LA RIQUALIFICAZIONE,  
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E  
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**SERVIZIO ECOLOGIA**